



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Esami di Stato conclusivi del II ciclo a.s. 2023/2024

OM 22 marzo 2024, n. 55

Struttura tecnica esami di Stato



Esame di Stato 2023/2024

Riferimenti normativi essenziali:

- Decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017
- Decreto ministeriale n. 164 del 15 giugno 2022 che adotta quadri di riferimento e griglie di valutazione per la seconda prova scritta degli esami di Stato negli istituti professionali
- Nota n. 33701 del 12 ottobre 2023 *Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione*
- Decreto ministeriale n. 10 del 26 gennaio 2024 *Individuazione delle discipline oggetto della seconda prova scritta e scelta delle discipline affidate ai commissari esterni delle commissioni d'esame*
- Nota n. 9466 del 6 marzo 2024 *Utilizzo delle calcolatrici elettroniche nelle prove scritte dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione – a.s. 2023/2024*
- Ordinanza ministeriale n. 55 del 22 marzo 2024 *che disciplina lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2023/2024*
- Nota n. 12423 del 26 marzo 2024 *Formazione delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'a.s. 2023/2024*

Esame di Stato 2023/2024

Riferimenti normativi essenziali:

- Decreto ministeriale n. 93 del 22 maggio 2024 Disposizioni per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie con progetti EsaBac ed EsaBac techno – a.s. 2023/2024
- Decreto ministeriale n. 94 del 22 maggio 2024 Disposizioni per lo svolgimento dell'esame di Stato nelle sezioni di liceo classico europeo – a.s. 2023/2024
- Decreto ministeriale n. 95 del 22 maggio 2024 Disposizioni per lo svolgimento dell'esame di Stato nelle sezioni con opzione internazionale cinese – a.s. 2023/2024
- Decreto ministeriale n. 96 del 22 maggio 2024 Disposizioni per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nelle sezioni con opzione internazionale spagnola funzionanti presso istituti statali e paritari – a.s. 2023/2024
- Decreto ministeriale n. 97 del 22 maggio 2024 Disposizioni per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nelle sezioni con opzione internazionale tedesca funzionanti presso istituti statali e paritari – a.s. 2023/2024
- Decreto ministeriale n. 98 del 22 maggio 2024 Disposizioni per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nelle classi sperimentali autorizzate – a.s. 2023/2024

Esame di Stato 2023/2024

Come già lo scorso anno, l'Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione è **configurato secondo le disposizioni normative vigenti** (capo III del decreto legislativo 62 del 13 aprile 2017).

L'unica deroga riguarda i PCTO che, anche quest'anno, non costituiscono requisito di ammissione.

In questa presentazione si esamineranno gli **aspetti salienti** correlati all'esame; saranno **evidenziati, in rosso**, i pochi passaggi in cui nell'OM compaiono **elementi di novità**.

Ammissione - candidati interni

Art. 3 - sono richiesti:

- **frequenza** per almeno **tre quarti** del monte ore annuale personalizzato
- **votazione** non inferiore a **sei decimi** in **ciascuna disciplina** e **voto di comportamento** non inferiore a **sei decimi** (c'è la **possibilità** di ammettere, con provvedimento motivato, nel caso di **una insufficienza in una sola disciplina**).
- **partecipazione** alle prove **INVALSI** (questo requisito è presente per la **prima volta**, ma la normativa non prevede connessioni fra i risultati delle prove INVALSI e gli esiti dell'esame di Stato).

Anche quest'anno **l'unica deroga** riguarda i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (**PCTO**), il cui svolgimento non è requisito di ammissione all'Esame.

Ammissione - candidati esterni

Articolo 4 - anche quest'anno i candidati esterni hanno presentato domanda tramite procedura informatizzata (Nota 33701 del 12 ottobre 2023).

Anche per questi candidati **si prescinde** dal requisito «di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo, del d. lgs. 62/2017, in relazione alle **attività assimilabili ai PCTO**, come ridenominati dall'articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

Candidati esterni già in possesso di altro diploma

Articolo 4 comma 6:

Non è consentito ripetere l'esame di Stato già sostenuto con esito positivo per la stessa tipologia o indirizzo, articolazione, opzione. Negli istituti professionali di nuovo ordinamento, ai candidati già in possesso di un diploma del previgente ordinamento è consentito svolgere l'esame di Stato nello stesso indirizzo solo nel caso in cui il percorso di nuovo ordinamento si differenzi dall'articolazione od opzione di cui posseggono già il diploma con riferimento al quadro orario degli insegnamenti impartiti e/o al codice ATECO e/o al codice NUP di cui alla "Nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali (NUP)" che caratterizzano il percorso.

N.B. Il richiamo ai «NUP» è stato mantenuto in quanto è nella normativa sui nuovi professionali; a partire dal 2023 l'Istat adotta la classificazione delle professioni CP2021

Esame preliminare dei candidati esterni

L'articolo 5 riporta le indicazioni relative all'esame preliminare in continuità con quanto già presente nelle OM precedenti.

8. *L'esame preliminare è sostenuto di norma nel mese di maggio e, comunque, **non oltre il termine delle lezioni.***

10. *Il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline per le quali sostiene la prova; **in caso di valutazione di prove relative a più anni di corso ai sensi del comma 2, il punteggio minimo di sei decimi deve essere conseguito in tutte le prove, per tutti gli anni di corso.***

N.B. La sessione suppletiva delle prove Invalsi per i candidati esterni si svolge dal 27 maggio al 6 giugno

Commissioni

Come noto le commissioni, *una ogni due classi, sono presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte da tre membri esterni e, per ciascuna delle due classi abbinate, da tre membri interni appartenenti all'istituzione scolastica sede di esame. Le commissioni d'esame sono articolate in due commissioni/classi.*

Particolare cura va posta nella **scelta dei commissari interni** (art. 12):

- *i commissari sono designati tra i docenti appartenenti al consiglio di classe, titolari dell'insegnamento (si nomina sull'insegnamento, non sulla classe di concorso)*
- *nel rispetto dell'equilibrio tra le discipline*
- *salvo casi eccezionali e debitamente motivati... per un numero di commissioni/classi non superiore a due e appartenenti alla stessa commissione*

Commissioni

- Non è possibile la nomina di commissari interni sulle discipline «della quota di autonomia» (art. 12 comma 2a):

Le istituzioni scolastiche, in considerazione del carattere nazionale dell'esame di Stato, non possono designare commissari con riferimento: agli insegnamenti dei licei di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 89, con riferimento agli ulteriori insegnamenti degli istituti tecnici finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa di cui all'art. 5, co. 3, lettera a), del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 88, e con riferimento agli insegnamenti scelti autonomamente dalle istituzioni scolastiche introdotti tramite la quota di autonomia o gli spazi di flessibilità, di cui alle Linee guida dei nuovi percorsi di istruzione professionale adottate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 agosto 2019, n.766.

- Non sono designabili commissari per la disciplina Educazione civica, stante la natura trasversale dell'insegnamento

Commissari interni professionali vigente ordinamento

*Negli istituti **professionali di vigente ordinamento**, in cui la seconda prova scritta non verte su discipline ma sulle competenze in uscita e sui nuclei fondamentali di indirizzo correlati, la **scelta dei commissari interni** dovrà essere effettuata **in relazione allo specifico percorso formativo attivato nella classe**, in modo da **assicurare la presenza dei docenti titolari degli insegnamenti di Area di indirizzo che concorrono al conseguimento delle competenze oggetto della seconda prova**, cui sarà affidata, ai sensi dell'articolo 20 dell'OM, la stesura delle proposte di traccia.*

Nota n. 12423 del 26 marzo 2024 Formazione delle commissioni

Documento del Consiglio di classe

Il documento del Consiglio di classe deve fornire **ogni elemento** che il consiglio di classe ritenga **utile e significativo** ai fini dello **svolgimento dell'esame**.

Oltre alle ordinarie indicazioni su Educazione civica e CLIL, si richiama l'attenzione sulla previsione introdotta dallo scorso anno all'articolo 10 comma 1:

*Per le classi o gli studenti che hanno partecipato ai **percorsi di apprendistato di primo livello**, per il conseguimento del titolo conclusivo dell'istruzione secondaria di secondo grado, il documento contiene **dettagliata relazione** al fine di informare la commissione sulla **peculiarità di tali percorsi**.*

Credito scolastico

Il credito scolastico è attribuito **fino a un massimo di quaranta punti**, di cui dodici per il terzultimo anno, tredici per il penultimo anno e quindici per l'ultimo anno.

All'articolo 11 comma 4 prestare attenzione al punto d):

*per i candidati **interni** degli istituti **professionali del vigente ordinamento**, provenienti da **percorsi di leFP**, che non siano in possesso di **credito scolastico** per la classe **terza** e/o per la classe **quarta**, in sede di **scrutinio finale della classe quinta il consiglio di classe** attribuisce il credito mancante **in base al riconoscimento dei “crediti formativi”** effettuato al momento del passaggio all'istruzione professionale, **tenendo conto dell'esito delle eventuali verifiche in ingresso** e dei **titoli di studio di leFP** posseduti*

Credito scolastico IdA

L'articolo 11 comma 5 contiene indicazioni relative alle modalità di attribuzione del credito per i **candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello**:

*per quanto riguarda il credito maturato nel **secondo periodo didattico**, il consiglio di classe attribuisce il punteggio facendo riferimento alla **media dei voti** assegnati e alle **correlate fasce di credito** relative al **quarto anno** di cui alla **tabella all'allegato A del d. lgs. 62/2017**, moltiplicando per due il punteggio ivi previsto, in misura comunque **non superiore a venticinque punti**;*

*per quanto riguarda, invece, il credito maturato nel **terzo periodo didattico**, il consiglio di classe attribuisce il punteggio facendo riferimento alla **media dei voti** assegnati e alle **correlate fasce di credito** relative al **quinto anno** di cui alla citata tabella.*

Riunioni plenaria e preliminare - Attività delle Commissioni (articoli 15 e 16)

Le attività previste e quelle da calendarizzare sono quelle ordinarie. La modalità di effettuazione della seconda prova scritta nei professionali di nuovo ordinamento introdotta dallo scorso anno comporta la **calendarizzazione della/e riunione/i in cui definire le tre proposte di traccia e l'eventuale griglia di valutazione comune** (art. 20 commi 3-6).

Attività delle Commissioni - Irregolarità «insanabili»

Si richiama l'attenzione sull'art. 16 comma 8 a), che riguarda la **modalità di gestione delle irregolarità “insanabili”**:

Il presidente della commissione, in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato:

*a) qualora rilevi irregolarità che appaiano “prima facie” insanabili, prevede che i candidati sostengano le prove d'esame con riserva, dandone contestuale comunicazione **all'Ufficio scolastico regionale**. La riserva è sciolta **dalla commissione stessa** a seguito di successiva verifica ed eventuale acquisizione della documentazione mancante nell'ambito della sessione d'esame o, **successivamente, dal competente Ufficio scolastico regionale***

Calendario delle prove d'esame

Il calendario delle prove d'esame (sessione ordinaria) è il seguente:

- **prima** prova scritta: **mercoledì 19 giugno 2024**
- **seconda** prova in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva, musicale e coreutica: **giovedì 20 giugno 2024**. La durata della seconda prova è prevista nei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018. Per i soli istituti professionali di nuovo ordinamento (quadri di riferimento adottati con d.m. 15 giugno 2022, n. 164), la durata della prova è definita, nei limiti previsti dai suddetti quadri, dalle commissioni (modalità all'articolo 20, commi 3-6)
- **terza** prova scritta: **martedì 25 giugno 2024**, dalle ore 8:30 (per percorsi EsaBac ed EsaBac techno e per licei con sezioni ad opzione internazionale cinese, spagnola e tedesca)

Prima prova scritta

La prima prova scritta:

- è elaborata nel rispetto del **quadro di riferimento allegato al d.m. 21 novembre 2019, n. 1095**
- propone **sette tracce**
- secondo **tre diverse tipologie**:
 - **A** - **analisi** e interpretazione di un **testo letterario** italiano (due tracce)
 - **B** - **analisi** e produzione di un **testo argomentativo** (tre tracce)
 - **C** - **riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo** su tematiche di attualità (due tracce)
- **una traccia** di tipologia **B** è obbligatoriamente di ambito **storico**

Seconda prova scritta

- La seconda prova, anche per l'anno scolastico 2023/2024, ha per oggetto **una sola disciplina** caratterizzante, individuata dagli allegati al d.m. n. 10 del 26 gennaio 2024. Fanno eccezione gli istituti professionali del vigente ordinamento, nei quali essa «non verte su discipline ma sulle competenze in uscita e sui nuclei fondamentali di indirizzo correlati».
- Per i licei, gli istituti tecnici e i percorsi di istituto professionale dell'Istruzione degli adulti (che seguono il previgente ordinamento) si fa riferimento ai **quadri di riferimento** adottati con d.m. n. **769/2018**.
- Per gli istituti professionali del vigente ordinamento i **quadri di riferimento** sono stati adottati con d.m. n. **164/2022**.
- Le **disposizioni** per i professionali del vigente ordinamento sono contenute nell'**articolo 20, commi 3-6**.

Seconda prova nei professionali

Art. 20 comma 3: Negli istituti professionali **del vigente ordinamento**, la seconda prova **non verte su discipline ma sulle competenze in uscita e sui nuclei fondamentali di indirizzo correlati**. Pertanto, la seconda prova d'esame degli istituti professionali **del vigente ordinamento è un'unica prova integrata**, la cui **parte ministeriale** contiene la “**cornice nazionale generale di riferimento**” che indica:

- a. la **tipologia della prova** da costruire, tra quelle previste nel Quadro di riferimento dell'indirizzo (adottato con d.m. 15 giugno 2022, n. 164);
- b. **il/i nucleo/i tematico/i fondamentale/i d'indirizzo**, scelto/i tra quelli presenti nel suddetto Quadro, cui la prova dovrà riferirsi.

Seconda prova nei professionali

- La seconda prova d'esame dei professionali del vigente ordinamento, pertanto, non si compone più di due "sottoprove", correlate ma in parte indipendenti, ma è un'unica prova integrata, di cui il ministero definisce una parte, ossia la "cornice generale di riferimento", e la commissione, entro questa cornice, sviluppa l'altra parte, ossia le specifiche richieste per lo specifico percorso attivato dalla scuola.
- La parte ministeriale, ossia la "cornice generale di riferimento", non è destinata direttamente ai candidati, ma alle commissioni, cui fornisce le indicazioni unitarie a livello nazionale (tipologia della prova e il/i nucleo/i tematico/i fondamentale/i d'indirizzo cui questa dovrà fare riferimento).

Queste indicazioni devono essere integralmente rispettate.

Seconda prova nei professionali

Art. 20 comma 4 *Con riferimento alla prova di cui al comma 3, **le commissioni declinano le indicazioni ministeriali in relazione allo specifico percorso formativo attivato** (o agli specifici percorsi attivati) dall'istituzione scolastica, con riguardo al codice **ATECO**, in coerenza con le specificità del Piano dell'offerta formativa e **tenendo conto della dotazione tecnologica e laboratoriale d'istituto**, con le modalità indicate di seguito, costruendo le tracce delle prove d'esame con le modalità di cui ai seguenti commi.*

Seconda prova nei nuovi professionali - tempistica

Riguardo alla tempistica, l'articolo 20 comma 4 specifica che:

La trasmissione della parte ministeriale della prova avviene tramite plico telematico, il martedì precedente il giorno di svolgimento della seconda prova. La chiave per l'apertura del plico viene fornita alle ore 8:30; le commissioni elaborano, entro il mercoledì 19 giugno per la sessione ordinaria ed entro il mercoledì 3 luglio per la sessione suppletiva, tre proposte di traccia. Tra tali proposte viene sorteggiata, il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta, la traccia che verrà svolta dai candidati.

Seconda prova nei professionali - modalità A

L'articolo 20 comma 5 prevede due modalità di predisposizione:

*La prova è predisposta secondo **le due seguenti modalità, alternative tra loro**, in relazione alla situazione presente nell'istituto:*

A. *Se nell'istituzione scolastica è presente, nell'ambito di un indirizzo, **un'unica classe di un determinato percorso**, l'elaborazione delle proposte di traccia è effettuata dai docenti della commissione/classe titolari degli insegnamenti di Area di indirizzo che concorrono al conseguimento delle competenze oggetto della prova, sulla base della parte ministeriale della prova, tenendo conto anche delle informazioni contenute nel documento del consiglio di classe.*

Seconda prova nei professionali - modalità B

B. Se nell'istituzione scolastica sono presenti più classi quinte che, nell'ambito dello stesso indirizzo, seguono lo stesso percorso e hanno perciò il medesimo quadro orario (“classi parallele”), i docenti titolari degli insegnamenti di Area di indirizzo che concorrono al conseguimento delle competenze oggetto della prova di tutte le commissioni/classi coinvolte elaborano collegialmente le proposte di traccia per tali classi quinte, sulla base della parte ministeriale della prova, tenendo conto anche delle informazioni contenute nei documenti del consiglio di classe di tutte le classi coinvolte.

Seconda prova nei professionali e documento del 15 maggio

L'OM specifica, sia in relazione alla modalità A che in relazione alla modalità B, che nell'elaborazione delle proposte di traccia si dovrà tener conto *anche delle informazioni contenute nel documento del consiglio di classe.*

Pertanto, è necessario inserire nel documento del 15 maggio tutte le indicazioni utili in ordine alla predisposizione della seconda prova.

Seconda prova nei professionali - durata

L'articolo 20 comma 6 stabilisce che:

*In fase di stesura delle proposte di traccia della prova di cui al comma 3, si procede inoltre a **definire la durata della prova**, nei limiti e con le modalità previste dai Quadri di riferimento, e **l'eventuale prosecuzione** della stessa il giorno successivo, laddove ricorrano le condizioni che consentono l'articolazione della prova in due giorni. Nel caso di articolazione della prova in due giorni, come previsto nei Quadri di riferimento, ai candidati sono fornite **specifiche consegne all'inizio di ciascuna giornata d'esame**.*

Seconda prova nei professionali - comunicazione

Infine, l'articolo 20 comma 6 stabilisce che:

Le indicazioni relative alla durata della prova e alla sua eventuale articolazione in due giorni sono comunicate ai candidati tramite affissione di apposito avviso presso l'istituzione scolastica sede della commissione/classe, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento.

Seconda prova nei professionali - gestione di eventuali incompatibilità nelle classi parallele

L'articolo 16 comma 6 fornisce indicazioni specifiche:

Negli istituti professionali di nuovo ordinamento, in relazione alla modalità di predisposizione della traccia della seconda prova scritta, tutti i docenti coinvolti nella procedura dichiarano obbligatoriamente per iscritto:

*a) se nell'anno scolastico corrente abbiano o meno **istruito privatamente** uno o più candidati assegnati alle altre commissioni/classi coinvolte nella predisposizione e nella somministrazione della prova;*

*b) se abbiano o meno **rappporti di parentela e di affinità** entro il quarto grado ovvero di coniugio, unione civile o convivenza di fatto con candidati assegnati ad altre commissioni/classi coinvolte nella predisposizione e nella somministrazione della prova.*

Seconda prova nei professionali - gestione di eventuali incompatibilità nelle classi parallele

Una dichiarazione affermativa ha conseguenze diverse nelle due fattispecie:

*Nei casi di **dichiarazione affermativa, ai sensi della lettera a), il docente si astiene dal partecipare ai lavori collegiali.***

*Nei casi di **dichiarazione affermativa ai sensi della lettera b), il presidente della commissione di cui il commissario è membro, sentito il presidente della commissione cui è assegnato il candidato coinvolto, può disporre motivata deroga all'incompatibilità.***

Seconda prova scritta Istituti professionali IdA (previgente ordinamento)

Nei percorsi di secondo livello dell'istruzione professionale, **che fanno riferimento al previgente ordinamento**, la seconda prova d'esame è costituita, **come nel 2023**, da una prima parte nazionale della traccia, inviata tramite plico telematico, e da una seconda parte elaborata dalle commissioni, in coerenza con quanto previsto dai quadri di riferimento di cui al d.m. 769 del 2018.

L'articolo 20 comma 8 contiene disposizioni in merito.

Correzione e valutazione prove scritte

- *La commissione/classe è tenuta a iniziare la correzione e valutazione delle prove scritte **al termine della seconda prova**, dedicando un **numero di giorni congruo** rispetto al numero dei candidati da esaminare. Art 21 c. 1*
- *Le commissioni possono procedere alla **correzione** delle prove scritte **operando per aree disciplinari**. Art 21 c. 4*
- Nei **Quadri di riferimento** sono presenti **Griglie di valutazione** con indicatori; ad ogni indicatore è assegnato un punteggio massimo.
- L'uso delle griglie per la correzione è obbligatorio.
- La commissione **deve declinare gli indicatori in descrittori** costruendo gli strumenti di valutazione delle prove.

Correzione e valutazione prove scritte – correzione per aree disciplinari

L'articolo 21 comma 4 dell'OM prevede che “Ai sensi dell'art. 16, comma 6, del d. lgs. n. 62 del 2017, le commissioni possono procedere alla correzione delle prove scritte operando per aree disciplinari”.

Le commissioni/classi, nelle more della revisione del decreto relativo alla “Costituzione delle aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado”, faranno riferimento al Decreto Ministeriale n. 319 del 29 maggio 2015. Per gli istituti professionali del vigente ordinamento, non inclusi nel suddetto decreto, le commissioni faranno riferimento alla suddivisione delle discipline degli istituti professionali di previgente ordinamento, procedendo per analogia.

Approfondimento: Griglia di valutazione prima prova scritta (QdR all. d.m. 1095/2019)

- La griglia di valutazione della prima prova scritta prevede due tipologie di indicatori:
 - 1) Indicatori da applicare a tutti i tipi di traccia
 - 2) Indicatori specifici per ogni tipologia (A-B-C)
- La commissione assegnerà un massimo di 60 punti agli indicatori sub 1) e un massimo di 40 punti agli indicatori sub 2)
- La commissione, quindi, sarà chiamata a:
 - declinare gli indicatori in descrittori di livello
 - attribuire un peso quantitativo a ciascun indicatore (rispettando il rapporto 60/40)
 - attribuire un intervallo di punti a ciascun livello
 - riportare il punteggio a ventesimi (dividendo per 5 il totale ottenuto).

Approfondimento: Griglia di valutazione seconda prova scritta

- Le griglie di valutazione contenute nei QdR adottati con il d.m. 769/2018 sono **specifiche per ogni indirizzo, articolazione, opzione** di licei, tecnici, professionali del previgente ordinamento (IdA).
- Le griglie di valutazione contenute nei QdR adottati con il d.m. 164/2022 si riferiscono a ciascuno degli 11 indirizzi di istruzione professionale del vigente ordinamento, e sono **trasversali a tutti i percorsi** declinati dalle scuole all'interno dell'indirizzo.
- In esse sono definiti gli **indicatori** (in media 4-5 per ogni QdR), che costituiscono le **dimensioni valutative** collegate agli obiettivi della prova.
- Le Commissioni declineranno gli indicatori in descrittori di livello.
- Per ciascun indicatore viene definito un punteggio massimo; il totale è 20.

Correzione e valutazione prove scritte - professionali

Negli istituti professionali del vigente ordinamento, qualora le proposte di traccia vengano elaborate con la modalità B:

*poiché la traccia della prova è comune a più classi, è **necessario utilizzare**, per la valutazione della stessa, **il medesimo strumento di valutazione, elaborato collegialmente da tutti i docenti coinvolti nella stesura della traccia in un'apposita riunione, da svolgersi prima dell'inizio delle operazioni di correzione della prova.***

Articolo 20, comma 5 (modalità B)

Colloquio

- Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del **PECUP**.
- Nello svolgimento del colloquio, la commissione tiene conto delle informazioni contenute nel **Curriculum dello studente**.
- Il colloquio si svolge a partire dall'analisi, da parte del candidato, del **materiale** scelto dalla commissione/classe.
- Alla **discussione degli elaborati** relativi alle prove scritte va riservato un **apposito spazio** nell'ambito dello svolgimento del colloquio.

Colloquio

- *La commissione/classe cura l'equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse discipline **valorizzandone soprattutto i nuclei tematici fondamentali**, evitando una rigida distinzione tra le stesse e **sottolineando in particolare la dimensione del dialogo pluri e interdisciplinare**.*
- *Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della commissione/classe di esame **quale commissario interno**.*

Colloquio - Analisi del materiale

- *Il colloquio si svolge a partire dall'analisi, da parte del candidato, del **materiale** scelto dalla commissione/classe.*
- *La commissione/classe provvede alla predisposizione e all'assegnazione dei materiali **all'inizio di ogni giornata di colloquio, prima del loro avvio**, per i relativi candidati.*
- *Il materiale è finalizzato a favorire la trattazione dei **nodi concettuali** caratterizzanti le **diverse discipline** e del loro **rapporto interdisciplinare**.*
- *Nella predisposizione dei materiali e nella assegnazione ai candidati la commissione/classe **tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto**, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, **con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese** nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida.*

Colloquio - PCTO ed Educazione civica

Il candidato dimostra, nel corso del colloquio:

- *di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei **PCTO** o dell'apprendistato di primo livello, con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall'emergenza pandemica;*
- *di aver maturato le competenze di **Educazione civica** come definite nel **curricolo d'istituto** e previste dalle **attività declinate dal documento del consiglio di classe.***

La trattazione delle tematiche connesse a tale insegnamento può avvenire in qualunque fase del colloquio. Non è perciò prevista una sezione specifica del colloquio dedicata all'Educazione civica.

Colloquio - IdA

*I candidati, il cui percorso di studio personalizzato (PSP) prevede, nel terzo periodo didattico, l'**esonero** dalla frequenza di **unità di apprendimento (UDA) riconducibili a intere discipline**, possono – a richiesta – essere **esonerati dall'esame su tali discipline** nell'ambito del colloquio.*

*Per i candidati che **non hanno svolto i PCTO**, il colloquio valorizza il **patrimonio culturale della persona** a partire dalla sua storia professionale e individuale, quale emerge dal patto formativo individuale, e favorisce una **rilettura biografica del percorso** anche nella prospettiva dell'apprendimento permanente.*

Colloquio - Candidati assenti nella data prevista

Art. 26 comma 3:

*Ai candidati che, a seguito di assenza per malattia, debitamente certificata, o dovuta a grave documentato motivo, riconosciuto tale dalla commissione/classe, si trovano nell'assoluta impossibilità di partecipare al colloquio nella data prevista, è data **facoltà** di sostenere la prova stessa **in altra data entro il termine di chiusura dei lavori previsto dal calendario deliberato dalla commissione per entrambe le classi abbinata. In tale caso, lo scrutinio finale della classe cui il candidato appartiene viene effettuato dopo l'effettuazione del relativo colloquio.***

Colloquio - Valutazione

La commissione/classe:

- procede all'**attribuzione** del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato **nello stesso giorno** nel quale il colloquio viene espletato
- utilizza la **griglia di valutazione di cui all'allegato A** all'ordinanza.

Esame dei candidati con disabilità, con DSA e altri BES

- Le **previsioni** per i candidati con disabilità, con DSA e altri BES (disposizioni sulle prove equipollenti, sulle misure compensative, sull'assegnazione di tempi differenziati per l'effettuazione delle prove scritte ecc.) **ricalcano quelle ordinarie** delle precedenti sessioni d'esame con prove scritte.
- **Si ricorda che per il colloquio**, già dallo scorso anno, anche per questi candidati **non è più previsto** il possibile svolgimento in **modalità telematica**.

Altri elementi da sottolineare

- Nella compilazione dei verbali è previsto l'uso di "Commissione web" «salvo motivata impossibilità». Art. 27 comma 3
- La competenza alla firma degli attestati di credito formativo è precisata all'art. 28 comma 8.
- Si precisa che il Supplemento Europass al certificato e il Curriculum dello studente sono resi disponibili agli studenti nell'apposita piattaforma. Art. 28 comma 12
- I Presidenti di commissione trasmettono al competente USR un'apposita relazione, sulla base di un *form* telematico disponibile su "Commissione web". Art. 28 comma 6